



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	6	OGGETTO: APPROVAZIONE RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020
DEL	20/04/2023	

L'anno **duemilaventitre** , il giorno **venti** , del mese di **aprile** , alle ore **12:00** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico		X
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10) Smiroldo Claudio		X
Totali	8	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Sono presenti in aula il Sindaco Bruno Miliadò, l'Assessore Carmelo Lombardo, il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuseppe De Salvo ed il Revisore dei conti Dott. Orazio Mammino.

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione ripiano disavanzo di amministrazione anno 2020*".

Accertata l'assenza di interventi in merito, il Presidente pone in votazione la proposta.

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 8 (otto);

Consiglieri favorevoli: 6 (sei);

Consiglieri astenuti: nessuno;

Consiglieri contrari: 2 (due) - Gentile e Verzino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta effettuata dal Presidente;

Visto l'esito della votazione effettuata;

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione ripiano disavanzo di amministrazione anno 2020*" che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Si procede a votazione palese, per alzata di mano, per dotare il presente atto di immediata esecutività e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 8 (otto);

Consiglieri favorevoli: 6 (sei);

Consiglieri astenuti: nessuno;


Consiglieri contrari: 2 (due) - Gentile e Verzino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: APPROVAZIONE RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

Premesso che:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
 1. *Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.*
 - 1-bis. *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.*
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: ... omississ. *Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce:
 1. *L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale*

disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

➤ la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (il cd. “Milleproroghe”), ha inserito:

a) **l'articolo 39-ter** (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali), che recita:

1. *Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.*
2. *L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.*
3. *Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':*
 - a. *nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;*
 - b. *dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.*
4. *La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.*

b) **l'articolo 39-quater** (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:

1. *Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*
2. *Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni*

dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
- l'articolo 52 del Decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, recante "Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni", **ha introdotto** una *lex specialis* a supporto degli enti locali al fine di dare attuazione alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 del 29.04.2021, **ha istituito**, ... un fondo in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ... (comma 1) ... nonché, al comma 1-bis, ..., ed **ha previsto**, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020

Atteso che

- la delibera della Corte dei conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, rileva che l'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali e tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:
- a. l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
 - b. in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;
- la delibera n. 15 del 08.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera n. 16 del 08.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati contenente anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- n deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'assestamento generale dei conti di bilancio; CO
- n deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'assestamento generale dei conti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; CO
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12.06.2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, e dell'allegato 4/2 del medesimo decreto, sono state approvate le risultanze contabili del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, come da relativi allegati e le variazioni di esigibilità, esistenti alla fine dell'esercizio da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e le ragioni che ne hanno consentito il mantenimento e la corretta imputazione in bilancio, in conformità all'articolo 228 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- con la medesima deliberazione si è provveduto altresì alla conseguente variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a valere sull'ultimo Bilancio di Previsione approvato (2021-2023), il tutto ai sensi dell'articolo 223, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Giunta Comunale, con atto n.134, nella seduta del 24/11/2022, ha approvato lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, unitamente agli allegati di legge, quale parte integrante e sostanziale;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha redatto la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020;
- è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020, che riporta un disavanzo di amministrazione di euro - 561.324,61 determinato come segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Risultato di amministrazione (A)	2.189.882,62
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	1.130.542,27
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	350.943,96
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 34/2020	893.128,22
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	30.118,73
Fondo per le Risorse Decentrate	0,00
Fondo Rotazione	0,00
Indennità di fine mandato Sindaco	1.931,75
Totale parte accantonata (B)	2.406.664,93
Parte vincolata	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:</i>	
Vincoli Fondo Funzioni Fondamentali 2020	17.661,94
Certificazione Covid-19 - Ristori non utilizzati - anno 2020 * Solidarietà Alimentare	8.039,08

Certificazione Covid-19 - Ristori non utilizzati - anno 2020	330,00
Vincoli ex Art. 11 L.R. 9/2020 * Fondi Ristori Covid-19	27.107,39
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2017	422,15
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2018	0,00
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2019	0,00
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2020	2.080,16
Vincoli derivanti da equilibri anno 2018	0,00
Vincoli derivanti da equilibri anno 2019	20.768,78
Vincoli derivanti da equilibri anno 2020	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli ...	0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Vincoli ...	0,00
Totale parte vincolata (C)	76.409,50
Parte destinata agli Investimenti	
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Oneri Concessori 2020	
Proventi Cimiteriali 2020	
Campo di Calchetto - Mutuo Credito Sportivo	189.017,05
Economie Fondi Regione Siciliana x Consolidamento sotto il Castello	77.546,02
Economie Contributi Stato x OO.PP.	1.569,73
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2020	0,00
Vincoli derivanti da equilibri anno 2020	0,00
Altro	
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	268.132,80
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-561.324,61
<i>(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</i>	

- il predetto disavanzo di amministrazione - che riporta un saldo negativo - è frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, in virtù di diverse disposizioni normative, oltre al differenziale dell'esercizio 2020 non coperto con le risultanze di gestione dell'esercizio medesimo.

Pertanto, la copertura del disavanzo totale verrà effettuata con diverse modalità, come sopra illustrate e specificate, mentre per la quota di disavanzo residuale non recuperata e non rinviabile negli esercizi futuri, in virtù delle leggi speciali e riportate (a) - b) - c)) nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2020, si deve procedere al relativo recupero nei termini previsti dall'articolo 188 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico tale disavanzo deve essere oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con propria deliberazione né approva le modalità di ripiano e la relativa copertura che viene prevista mediante la contrazione della spesa corrente, la lotta all'evasione tributaria e patrimoniale, (con la conseguenziale riduzione considerevole dei residui attivi e del Fondo crediti di dubbia esigibilità), nonché secondo le seguenti modalità:

- a) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

- mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- b) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;
 - c) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
 - d) revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - e) revisione dei contratti in essere per le utenze e tempestività dei pagamenti relativi al fine di evitare aggravii di interessi e costo dei consumi;
 - f) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali;
 - g) razionalizzazione del personale;
 - h) tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, esteso dalla legge di bilancio 2020 agli enti locali e quindi non più riservato all'Agenzia delle Entrate, che consentirà al Comune di procedere, mediante il ricorso a società specializzata iscritta all'albo ministeriale dei soggetti abilitati, a partire dall'esercizio 2023 e decorso il termine per la proposizione del ricorso, all'attivazione delle conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

Alla luce delle superiori determinazioni, operando comunque in maniera conservativa, al fine di non pregiudicare le ulteriori misure correttive previste, si prevede di poter rispettare il seguente elemento temporale di rientro del disavanzo di amministrazione al 31.12.2020, come di seguito indicato:

- a) con effetti sul bilancio di previsione 2023-2025 e seguenti mediante l'imputazione di quota parte residuale del disavanzo di amministrazione, prevedendo per l'intera durata della sindacatura, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro da tale disavanzo, i seguenti importi per le seguenti annualità:

2023	2024	2025	2026
280.662,30	280.662,31		

Acclarato che

- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'ex articolo 39 ter e dell'articolo 39-quater del Decreto-legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8, nonché dell'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106, sia il disavanzo ordinario che il maggiore disavanzo straordinario devono essere oggetto di adozione di apposite delibere consiliari, previo parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, consente ai fini del rientro di poter utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
- l'Ente ha posto in essere già diverse misure dirette a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre ad essere conducenti al ripiano del disavanzo di amministrazione ed evitare

ogni ulteriore risultato negativo in futuro;

Tenuto conto

- che il disavanzo dell'esercizio 2020, ripartito nell'elemento temporale all'uopo indicato, viene ripianato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 188 del TUEL e delle leggi speciali indicate ed applicate, come sopra riportate ed affrancate;
- che gli stanziamenti del ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo straordinario devono essere imputati distintamente nel bilancio di previsione 2023-2025 e saranno riportati nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2023 e seguenti, di cui la presente proposta di deliberazione sarà parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che si rende necessario inserire le quote di disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 in apposita variazione al bilancio di previsione 2023-2025 in quanto la stessa non è stata già prevista nella delibera di approvazione del documento contabile *de quo*;
- dei pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;

Per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato,

PROPONE

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di ripianare il disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2020 - ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dell'ex articolo 39 ter e dell'articolo 39-quater del Decreto-legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8, nonché dell'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23.07.2021, n. 106 - ammontante a complessivi euro **561.324,61** - ripartito nell'elemento temporale all'uopo indicato, in narrativa riportato, dettagliato ed affrancato, con effetti sul bilancio di previsione 2023-2025 e seguenti mediante l'imputazione della quota parte residuale del disavanzo di amministrazione, prevedendo per l'intera durata della sindacatura, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro da tale disavanzo, i seguenti importi per le seguenti annualità:

2023	2024	2025	2026
280.662,30	280.662,31		

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2023-2025 e al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2023 e seguenti, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

di dare mandato al I Settore - Ufficio di segreteria generale - di pubblicare il presente provvedimento:


- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

rende noto

- che la struttura amministrativa competente è l'Area Economico Finanziaria;
- che il responsabile del procedimento è il Rag. Giuseppe De Salvo;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Proponente





Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 8 DEL 17/04/2023

CON OGGETTO

**APPROVAZIONE RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO
2020**

Il responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 8 DEL 17/04/2023

CON OGGETTO

APPROVAZIONE RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020


Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe**



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 06/2023

Oggetto: Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020.

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di aprile, presso la sede dell'Ente,

15.04.2023

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto dal *Dott. Rag. Orazio Mammìno* in gestione monocratica,

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a consegnare *brevi manu* a questo Organo di Revisione Economico Finanziario la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Economico Finanziario, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni";
- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
 - 1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: ... omissis. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al

parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

- la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:

- 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*
- 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*
- 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.*

Atteso che

- la delibera della Corte dei conti - Sezioni delle Autonomie - n. 30/2016/QMIG, recita: "... l'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:
- a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
 - b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione

del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio;

- la Giunta Comunale, con atto n. 134, nella seduta del 24.11.2022, ha approvato lo schema di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, unitamente agli allegati di legge, quale parte integrante e sostanziale, che riporta un disavanzo di amministrazione di euro - 561.324,61 determinato come segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Risultato di amministrazione (A)	2.189.882,62
Parte accantonata ⁽¹⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020	1.130.542,27
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	350.943,96
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 34/2020	893.128,22
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	30.118,73
Fondo per le Risorse Decentrate	0,00
Indennità di fine mandato Sindaco	1.931,75
Totale parte accantonata (B)	2.406.664,93
Parte vincolata	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:</i>	
Vincoli Fondo Funzioni Fondamentali 2020	17.661,94
Certificazione Covid-19 - Ristori non utilizzati - anno 2020 * Solidarietà Alimentare	8.039,08
Certificazione Covid-19 - Ristori non utilizzati - anno 2020	330,00
Vincoli ex Art. 11 L.R. 9/2020 * Fondi Ristori Covid-19	27.107,39
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2017	422,15
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2018	0,00
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2019	0,00
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2020	2.080,16
Vincoli derivanti da equilibri anno 2019	20.768,78
Vincoli derivanti da equilibri anno 2020	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Vincoli ...	0,00
Totale parte vincolata (C)	76.409,50
Parte destinata agli Investimenti	
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</i>	
Oneri Concessori 2020	
Proventi Cimiteriali 2020	
Campo di Calchetto - Mutuo Credito Sportivo	189.017,05
Economie Fondi Regione Siciliana x Consolidamento sotto il Castello	77.546,02
Economie Contributi Stato x OO.PP.	1.569,73
Vincoli da Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2020	0,00
Vincoli derivanti da equilibri anno 2020	0,00
Totale parte destinata agli Investimenti (D)	268.132,80
Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)	-561.324,61
<i>(1) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</i>	

- il predetto disavanzo di amministrazione è frutto di una serie di accantonamenti effettuati in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, in virtù di diverse disposizioni normative, oltre al differenziale dell'esercizio 2020 non coperto con le risultanze di gestione dell'esercizio medesimo.
- questo Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha redatto la propria Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020;
- la copertura del disavanzo è effettuata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dell'ex articolo 39 quater del Decreto-legge 30.12.2019 n. 162, così come convertito dalla Legge 28.02.2020, n. 8;
- l'Ente ha previsto diverse misure dirette a consolidare strutturalmente il bilancio dell'Ente oltre ad essere conducenti al ripiano del disavanzo di amministrazione ed evitare ogni ulteriore risultato negativo in futuro;

Acclarato che

- dalle determinazioni riportate nella proposta deliberativa, l'Ente prevede di poter rispettare l'elemento temporale di rientro del disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 mediante l'imputazione della quota residuale del disavanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2023-2025 e seguenti, prevedendo per l'intera durata della sindacatura, salvo una migliore performance dell'Ente nel rientro da tale disavanzo, i seguenti importi per le seguenti annualità:

2023	2024
280.662,30	280.662,31

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

Preso atto

- dell'attività sin qui svolta e di tutta la documentazione istruttoria acquisita anche successivamente alla trasmissione della proposta di deliberazione *de quo*;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1 e allegato 4/2;

- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Area 2, da sottoporre al Consiglio Comunale, n. 7, avente ad oggetto: "Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni".

Del ché si dà atto della odierna seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Crazio Mammì



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Bartolone Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **21/04/2023** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal _____ al _____

Li, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[x] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò _____
li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Raciti Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Raciti